

STATUTO

(Assemblea straordinaria del 19/02/2021)

REGOLAMENTO ASSOCIATIVO

(Assemblea ordinaria del 10/02/2022)

ASNACODI ITALIA
“Associazione Nazionale Condifesa”

Statuto

Codice fiscale: 97015580588

Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche al n. 33/1995 della Prefettura di Roma

Art.1 – Denominazione

1. L'Associazione nazionale tra i Consorzi di Difesa e gli altri Organismi collettivi di Difesa contro calamità naturali, avversità atmosferiche, incidenti ambientali, fitopatie, malattie del bestiame ed ogni altro evento suscettibile di incidere negativamente sui redditi delle imprese agricole, legalmente costituiti e riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti in materia di strumenti di prevenzione e gestione del rischio in agricoltura, denominata "Associazione Nazionale Condifesa ITALIA", in forma abbreviata ASNACODI ITALIA, con sede legale in Roma, è regolata dal presente Statuto.
2. L'Associazione può aprire sedi secondarie o filiali in Italia e all'estero, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 2 - Scopo e Durata

1. L'Associazione, senza fini di lucro, persegue scopi mutualistici, svolge compiti di coordinamento, rappresentanza e tutela degli associati, ai fini della difesa contro eventi suscettibili di incidere negativamente sui redditi delle imprese agricole, in attuazione della normativa dell'Unione Europea, nazionale e regionale, nonché di gestione dei relativi strumenti.
2. L'Associazione ha durata fino al 31.12.2050.
3. In particolare:
 - a) rappresenta e sostiene gli interessi generali degli associati;
 - b) promuove l'attuazione di politiche pubbliche e lo sviluppo di iniziative legislative volte a favorire l'utilizzo e l'estensione di strumenti di gestione del rischio per le imprese agricole;
 - c) promuove, agevola, realizza, coordina ed incentiva, anche con attività di organizzazione e gestione diretta o consorziata, iniziative per la realizzazione dei fini istituzionali, l'incremento dei servizi alle imprese agricole, ed il miglioramento dell'assetto organizzativo dei suoi associati e delle associazioni regionali;
 - d) rappresenta, assiste e coordina gli associati nei confronti di Organismi pubblici e di Enti privati, a livello nazionale, europeo ed internazionale, in particolare del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, e delle Istituzioni dell'Unione Europea, per perseguire, d'intesa con le Organizzazioni Professionali Agricole, gli interessi degli associati ai fini della tutela economica

delle imprese agricole dai rischi meteorologici, sanitari, di mercato e da ogni altro rischio che ne pregiudichi il reddito, secondo la normativa comunitaria, nazionale e regionale,,,

- e) promuove la costituzione di nuovi Consorzi, e altri Organismi collettivi di difesa, Fondi mutualistici, favorendo processi di riorganizzazione territoriale per una maggiore razionalizzazione e qualificazione operativa;
- f) ispira la sua azione ai principi della mutualità, solidarietà, sussidiarietà e trasparenza;
- g) svolge mandati specifici conferiti dagli associati;
- h) diffonde tra gli associati le informazioni acquisite attraverso studi e ricerche, per un costante aggiornamento e potenziamento delle attività da svolgere;
- i) progetta e realizza programmi di formazione per lo sviluppo delle capacità professionali degli associati;
- j) compie operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dei fini istituzionali;
- k) può aderire ad organismi europei o internazionali di rappresentanza, per il conseguimento dei fini istituzionali, previa delibera del Consiglio di Amministrazione adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti;
- l) può partecipare, promuovere e costituire fondi mutualistici, associazioni, enti, o società, anche in qualità di socio unico o socio controllante, che abbiano finalità direttamente o strumentalmente utili al raggiungimento degli scopi statuari propri, e degli associati e delle imprese agricole che di essi sono socie;
- m) svolge ogni altro compito previsto da normative, leggi, regolamenti o disposizioni comunitarie, nazionali o regionali nei settori di competenza.

Art. 3 ATTIVITÀ

1. Costituiscono oggetto proprio dell'attività di ASNACODI ITALIA tutte le iniziative e i compiti di attuazione e perseguimento delle finalità istituzionali.....

2. A tal fine ASNACODI ITALIA può operare per:

- a) promuovere e realizzare per i propri associati, anche organizzando e gestendo, direttamente o tramite rapporti di convenzione, un sistema razionale ed efficace di assistenza per le attività amministrative, gestionali e tecniche relative all'espletamento dei loro compiti istituzionali;
- b) supportare e coadiuvare i soci nelle relazioni operative con le strutture pubbliche, in particolare regionali, nazionali ed europee;
- c) costituire fondi mutualistici, senza scopo di lucro, per la tutela delle produzioni, strutture e del reddito delle imprese agricole, associate ai Condifesa e più in generale ai soggetti di cui al successivo art. 5, punto 1), conformemente alle proprie finalità istituzionali;
- d) costituire, promuovere, partecipare ad associazioni o altre forme associative, società, anche di capitali, ed enti che svolgano attività e servizi a favore degli associati, degli imprenditori agricoli, degli operatori del settore e della pubblica amministrazione, al fine di un migliore perseguimento dello scopo sociale di cui al precedente articolo 2.
- e) partecipare in rappresentanza dei soci a comitati o gruppi tecnici, anche con caratteristiche pubbliche;
- f) costituire commissioni tecniche e gruppi di studio per l'approfondimento, la ricerca e

la sperimentazione di soluzioni su materie attinenti le finalità istituzionali;

g) fornire ai soci adeguati strumenti e supporti informatici;

h) coordinare e realizzare iniziative di formazione per l'aggiornamento tecnico e professionale dei dirigenti e del personale dell'associazione e degli associati;

i) promuovere e realizzare collaborazioni, accordi, contratti con soggetti esterni per il raggiungimento degli scopi istituzionali, anche a carattere di solidarietà sociale;

j) promuovere e realizzare iniziative, anche editoriali, di comunicazione ed informazione rivolte anche all'esterno.

Art. 4 - Regolamento Associativo

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, i criteri, le regole e le modalità operative relative al funzionamento organizzativo, tecnico, amministrativo e contabile di ASNACODI ITALIA e degli associati, sono disciplinati da apposito regolamento approvato dall'Assemblea straordinaria, al quale le Organizzazioni socie si uniformano.

TITOLO II: DEGLI ASSOCIATI –CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Art. 5 - Associati e Aderenti

1. Associati: possono associarsi ad ASNACODI ITALIA i Consorzi di Difesa, gli enti gestori di fondi mutualistici, comunque costituiti ai sensi della vigente normativa, le cooperative e gli altri organismi collettivi di difesa, riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti in materia di gestione del rischio o comunque autorizzati ad operare nella materia, che siano associati alle associazioni regionali di cui al successivo art. 12, ove costituite. Tuttavia il Consiglio di Amministrazione, in via straordinaria e per giustificati motivi, può ammettere a soci anche soggetti non associati all'associazione regionale competente per territorio, sentita la stessa.

2. Aderenti: aderiscono ad ASNACODI ITALIA le Associazioni regionali di cui all'art. 12.

3. Le Organizzazioni associate sono tenute ad adottare Statuti conformi alle disposizioni dello Statuto di ASNACODI ITALIA e del regolamento associativo e, a tal fine, inviarli preventivamente al Consiglio di Amministrazione di ASNACODI ITALIA per verificarne la conformità.

4. Il rapporto associativo comporta l'obbligo di osservare le norme statutarie e regolamentari e le delibere legittimamente assunte dall'Associazione nonché l'astensione da ogni iniziativa in contrasto o in concorrenza con i fini perseguiti, nonché con le attività istituzionali esercitate dall'Associazione medesima.

Art. 6 - Domanda di associazione o di adesione

1. La domanda di associazione o di adesione, a firma del legale rappresentante, deve essere inviata al Presidente dell'ASNACODI ITALIA con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.

2. Alla domanda devono essere allegate le copie autentiche dei seguenti documenti:

a) atto costitutivo, statuto, e per le società, il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;

b) delibera adottata dal competente organo sociale che ne autorizzi la presentazione e

disponga l'assunzione degli obblighi conseguenti all'eventuale accoglimento;

c) per l'aspirante associato con personalità giuridica, il decreto di riconoscimento; il riconoscimento di idoneità allo svolgimento dell'attività rilasciato dalla Regione o dall'autorità competente; una relazione dalla quale risultino chiaramente l'ordinamento dell'Organizzazione richiedente, il numero soci aggiornato, la circoscrizione territoriale di azione, l'organizzazione degli uffici, l'organigramma, la situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata e le forme di finanziamento.

3. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di chiedere all'aspirante associato o aderente ulteriori informazioni e l'esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda, nonché il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.
4. Svolti gli opportuni accertamenti sull'esistenza dei necessari requisiti e sull'assenza di cause di incompatibilità, il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda entro novanta giorni dalla ricezione.
5. L'accoglimento è comunicato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, entro quindici giorni dalla deliberazione, unitamente alla richiesta della quota di ammissione.
6. Il mancato accoglimento deve essere motivato e notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC. L'organizzazione interessata può, entro 30 gg dalla comunicazione, presentare reclamo all'Assemblea che si pronuncia in occasione della prima adunanza utile.
7. La delibera di ammissione è efficace dal giorno della iscrizione nel libro dei soci, da effettuare entro tre giorni dal pagamento della quota di ammissione.
8. Nel caso in cui il versamento della quota di ammissione non sia effettuato entro sessanta giorni dalla notifica della accettazione, la stessa delibera non è efficace.

Art.7-Obblighi degli associati e degli aderenti

1. L'Associato assume l'obbligo di mantenere il rapporto associativo per un periodo di 3 (tre) anni solari successivi alla data di iscrizione nel libro dei soci.
2. Alla scadenza del terzo anno, il vincolo associativo si rinnova automaticamente per un anno solare e così di seguito negli anni successivi.
3. L'associato, inoltre, si obbliga a:
 - a) osservare il presente Statuto, il regolamento di cui al precedente art. 4 e tutti i regolamenti approvati dall'Assemblea;
 - b) rispettare le deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - c) corrispondere la quota di ammissione e i contributi associativi annuali ordinari e straordinari, nell'entità e nei termini stabiliti dalla Assemblea, e comunque entro quattro mesi dalla relativa delibera assembleare. Tra-scorsa tale periodo, il contributo dovuto sarà maggiorato degli interessi calcolati applicando il triplo del tasso legale. Trascorsi dodici mesi dalla delibera assembleare, la mancata corresponsione di quanto dovuto e maturato darà luogo all'applicazione delle sanzioni, ai sensi dell'art.8. In via straordinaria e per giustificati motivi, il Consiglio di Amministrazione, su documentata

richiesta dell'associato, può ammettere il pagamento secondo i termini e le modalità ritenute più opportune, e comunque entro sei mesi dall'approvazione della richiesta, con la sola applicazione degli interessi si legali;

d) contribuire alla costituzione di fondi necessari per il conseguimento degli scopi sociali, deliberati dall'Assemblea;

e) collaborare con l'Associazione nell'individuazione e nell'attivazione di servizi nell'interesse degli associati, impegnandosi ad utilizzarli una volta che gli stessi siano stati posti in essere con idonea e specifica deliberazione assembleare;

f) comunicare per iscritto tempestivamente all'ASNACODI ITALIA l'elezione dei Presidenti e Vice Presidenti nonché qualsiasi variazione dello statuto, degli organi sociali, della direzione, nonché di ogni riferimento utilizzato per le comunicazioni.

4. Gli organismi aderenti, in sostituzione dei contributi di cui alle precedenti lettere c) e d), versano annualmente una quota di adesione che sarà determinata dall'Assemblea, fermo restando gli obblighi di cui alle precedenti lettere a) e b).

5. Le quote di ammissione ed i contributi associativi annuali e quelli degli aderenti sono destinati al fondo comune per la copertura delle spese di gestione la realizzazione delle attività istituzionali. Non potranno, in nessun caso, essere rivalutabili o ripetibili.

6. Il versamento di detti contributi non genera diritti di partecipazione ed in particolare non determina quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi a qualsiasi titolo.

Art. 8 - Sanzioni

1. All'Associato che non adempie le obbligazioni assunte o le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali, indipendentemente dalla azione di recupero di quanto dovuto e di risarcimento per danni eventualmente arrecati, sono applicabili le seguenti sanzioni:

a) diffida;

b) sanzione pecuniaria;

c) sospensione a tempo determinato dai diritti sociali, fermi gli obblighi assunti;

d) esclusione, nei casi previsti dal successivo articolo 9.

2. Le sanzioni di cui ai punti a), b) e c), verificata la inefficacia degli inviti alla regolarizzazione, sono applicate dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento motivato, da notificare, con raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC entro 7 (sette) giorni dalla data della relativa delibera.

3. Il provvedimento di esclusione di cui al punto d), è deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Esclusione

1. Il provvedimento di esclusione viene applicato nei confronti dell'associato che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento delle finalità dell'Associazione;

b) apporti al proprio statuto modifiche in contrasto con le finalità o le attività dell'Associazione;

- c) non adotti statuti e regolamenti conformi a quanto stabilito dagli artt. 2, 3 e 4 del presente Statuto, o qualora non applichi le deliberazioni conseguenti adottate dagli Organi sociali di ASNACODI ITALIA;
- d) rechi danno morale o materiale all'Associazione;
- e) diffonda notizie, dati o informazioni riservati riguardanti l'attività dell'Associazione;
- f) con il proprio comportamento offenda il prestigio o danneggi l'interesse dell'Associazione o degli associati;
- g) si trovi in condizioni di accertata inefficienza o di impossibilità di funzionamento;
- h) abbia perduto i requisiti previsti per il riconoscimento di cui alla normativa vigente.

Art. 10 - Recesso

1. L'Associato può recedere, salvo quanto previsto dal precedente art. 7 comma 1, qualora comunichi la volontà di recedere a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC entro il 30 settembre di ogni anno. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La comunicazione deve essere inviata al Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 -Provvedimenti straordinari di razionalizzazione e gestione

1. Qualora si riscontrino difficoltà finanziarie o gestionali che possano pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività di un associato, acquisita la sua disponibilità, su proposta del Comitato Esecutivo **ove costituito**, il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti, può deliberare interventi di supporto finalizzati alla ottimizzazione e razionalizzazione gestionale di un Associato adottando provvedimenti, in base alle leggi vigenti, per supportare gli organi dell'ente, per un periodo determinato.

2. La delibera indica uno o più membri del Consiglio di Amministrazione di ASNACODI ITALIA o esperti che supportino l'ente associato.

3. A seguito della notifica della sopra citata delibera all'ente associato, i soggetti incaricati redigono rendiconti periodici della gestione e dell'attività svolta, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione di ASNACODI ITALIA e agli Organi dell'ente associato per agevolare il ripristino più veloce delle funzionalità dell'ente.

4. Al termine del periodo fissato dalla delibera, eventualmente prorogabile ove necessario secondo le modalità previste dal primo comma del presente articolo, gli incaricati sottopongono al Consiglio di Amministrazione di ASNACODI ITALIA ed all'Assemblea dell'ente associato una relazione finale con l'indicazione dei provvedimenti più opportuni.

5. Tutte le azioni di cui al presente articolo devono essere volte al ripristino della situazione ordinaria dell'ente associato.

6. In caso di comprovata impossibilità di ripristino della situazione ordinaria, il Consiglio di Amministrazione di ASNACODI ITALIA potrà procedere ai sensi dell'art. 8 comma 3 e art. 9 del presente Statuto.

Art. 12 - Associazioni regionali

1. D'intesa con gli associati, per ciascuna Regione, l'Associazione nazionale promuove la costituzione ed il funzionamento di un'unica Associazione regionale.
2. Gli associati devono essere soci della Associazione regionale competente per territorio, salvo il caso degli associati delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli associati costituiti e legalmente operanti da soli in ambito regionale e di quelli ammessi con specifica delibera del Consiglio di Amministrazione.
3. L'Associazione regionale, disciplinata da uno statuto le cui norme devono risultare non contrastanti con quello dell'Associazione nazionale e conformi agli orientamenti approvati dall'Assemblea della stessa, aderisce ad ASNACODI ITALIA e svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora gli indirizzi generali per le attività tecniche ed amministrative degli associati nell'ambito regionale, anche sulla base degli orientamenti forniti dall'Associazione nazionale;
 - b) coordina le iniziative e rappresenta i propri associati nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, operanti nel territorio regionale e nei confronti dell'Associazione nazionale;
 - c) contribuisce allo studio ed alla realizzazione di iniziative necessarie al raggiungimento dei fini istituzionali, anche attraverso la costituzione di Comitati tecnici consultivi.
4. Le Associazioni Regionali devono inviare ad ASNACODI ITALIA copia del verbale della riunione dell'organo sociale competente, nella quale si è proceduto alla elezione del Presidente e del Vice Presidente.

TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Comitato Esecutivo ove costituito;
 - d) il Presidente;
 - e) l'Organo di Controllo;
 - f) l'Organismo di Vigilanza;
 - g) i Comitati di gestione dei fondi mutualistici, ove costituiti.

CAPO I - ASSEMBLEA ORDINARIA

Art. 14 - Costituzione

1. L'Assemblea è costituita dai rappresentanti degli associati nelle persone dei loro Presidenti.
2. Per la partecipazione, gli associati aventi diritto al voto, devono risultare in regola con il pagamento di tutti i contributi dovuti.
3. A ciascun associato è attribuito un voto.
4. La delega è consentita nel solo caso di impedimento del Presidente il quale, con atto

scritto, può farsi sostituire da un Vicepresidente o, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, da un Consigliere.

5. Gli Organismi aderenti, di cui al secondo comma del precedente art. 5, partecipano con un proprio rappresentante ed hanno voto consultivo.

Art. 15 - Convocazione

1. L'Assemblea viene convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, in Roma, o in altra località del territorio nazionale stabilita dal medesimo Consiglio di Amministrazione, in via ordinaria una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro centottanta giorni, in caso di particolari impedimenti risultanti da atti o deliberazioni del Consiglio stesso, che ne motivino la procrastinazione, per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero anche su richiesta dell'Organo di Controllo e degli Associati aventi diritto al voto non inferiore ad un decimo del totale, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

2. La convocazione è fatta almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza con avviso inviato a mezzo raccomandata, o telefax, o PEC indirizzato agli Associati, agli Aderenti, al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo. In caso di estrema urgenza, l'Assemblea può essere convocata con telegramma, o telefax, o PEC, almeno 7 (sette) giorni prima.

3. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione in prima ed in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare, e nel caso di proposte di modifiche dello statuto, l'indicazione degli articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte.

4. Ogni socio non può in Assemblea rappresentare per delega più di un altro Associato.

5. Ogni associato è rappresentato in Assemblea dal Presidente o, in caso di impedimento, da un Vicepresidente o, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, da un Consigliere.

6. La delega tra associati, deve risultare da un atto scritto, anche in calce all'invito all'Assemblea, e deve essere consegnata al Presidente di ASNACODI ITALIA prima della riunione.

7. La delega non può essere conferita a membri del Consiglio di Amministrazione, a componenti dell'Organo di controllo, a dipendenti di ASNACODI ITALIA.

Art. 16 - Validità dell'adunanza e delle deliberazioni

1. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando risulti presente o comunque rappresentata almeno la metà dei voti degli associati, presenti o rappresentati; in seconda convocazione, da tenersi almeno il giorno successivo alla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti presenti o comunque rappresentati.

3. Il sistema di votazione è stabilito dall'Assemblea, la quale può demandarne la scelta al

Presidente.

4. L'Assemblea può tenersi anche per audio/video conferenza, a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di delegati specificamente incaricati, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno scambiando se del caso documentazione.

5. Nel caso in cui l'adunanza si tenga per audio/video conferenza, dovranno essere indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il Presidente e il Segretario, ferma restando in ogni caso la possibilità di partecipare all'Assemblea anche da un luogo audio/video collegato non indicato nell'avviso di convocazione, purché risulti comunque consentito il rispetto delle condizioni indicate.

6. Delle adunanze viene redatto su apposito registro il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

7. L'Assemblea, in apertura, è presieduta dal Presidente all'Associazione e, in caso di assenza, dal Vice Presidente o, in subordine, dal consigliere più anziano di età tra quelli presenti.

8. Assume le funzioni di Segretario il Direttore dell'Associazione. In caso di sua assenza il segretario viene nominato per quella riunione dall'assemblea.

Art. 17 - Competenze

Competono all'Assemblea ordinaria:

- a) le deliberazioni relative agli indirizzi ed alle direttive per il conseguimento delle finalità statutarie;
- b) l'approvazione del bilancio annuale e delle relazioni accompagnatorie, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, e della relazione dell'Organo di Controllo, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro centottanta giorni, in caso di particolare impedimento risultante da atti o deliberazioni del Consiglio stesso, che ne motivino la procrastinazione;
- c) l'approvazione entro il 31 dicembre, o entro il 28 febbraio dell'anno successivo nel caso di giustificati motivi, del preventivo di spesa e di attività per l'esercizio successivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione e la determinazione della quota di ammissione, delle modalità e delle entità dei contributi annuali dovuti dagli associati e della quota di adesione annua dovuta dagli aderenti su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- d) la costituzione di fondi necessari per il conseguimento degli scopi sociali;
- e) la costituzione dei fondi mutualistici;

- f) l'elezione dei membri dei comitati di gestione dei fondi mutualistici;
- g) l'approvazione dei regolamenti proposti dal Consiglio di Amministrazione;
- h) l'approvazione dei regolamenti di gestione dei fondi mutualistici;
- i) la definizione degli orientamenti ai quali devono conformarsi gli statuti degli associati e delle associazioni regionali;
- j) la presa d'atto della conformità alle disposizioni contenute nel successivo art. 19 della avvenuta costituzione del Consiglio di Amministrazione;
- k) la nomina dell'Organo di Controllo e l'elezione del suo Presidente, determinandone gli emolumenti;
- l) la determinazione dell'indennità di carica da corrispondere ai componenti del Comitato Esecutivo e del gettone di presenza da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente ai componenti dei comitati di gestione dei fondi mutualistici;
- m) i provvedimenti di esclusione degli Associati;
- n) ogni altra attribuzione prevista dal presente statuto o dalla legge.

Capo II- ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Art. 18 - Competenze, convocazione, validità

1. L'Assemblea è straordinaria quando viene convocata per deliberare sulle modificazioni da apportare allo statuto e al regolamento associativo, di cui all'art. 4, sullo scioglimento e messa in liquidazione dell'associazione, sulla nomina dei liquidatori e su ogni altra materia ad essa riservata.
2. Per le modalità di costituzione e convocazione vale la disciplina prevista dai precedenti artt. 14, 15 e 16.
3. L'adunanza è valida quando:
 - a) in prima convocazione siano presenti almeno i due terzi dei voti degli associati, di persona o comunque rappresentati;
 - b) in seconda convocazione sia presente almeno la maggioranza dei voti degli associati, di persona o comunque rappresentati.
4. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti, presenti o comunque rappresentati in Assemblea.
5. Per deliberare lo scioglimento, la messa in liquidazione dell'Associazione e la nomina dei liquidatori l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti degli associati, ai sensi dell'art. 21 del codice civile.

Capo III - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.19- Costituzione

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito dai:
 - a) Presidenti delle Associazioni regionali, eletti dalle rispettive assemblee tra Presidenti e Vicepresidenti dei Consorzi e degli Organismi associati;

- b) Presidenti dei Consorzi delle Province Autonome;
- c) Presidenti dei Consorzi costituiti e legalmente operanti da soli in ambito regionale;
- d) esperti cooptati ai sensi del successivo art.21.

2. In caso di temporaneo impedimento, i Consiglieri, esclusi quelli cooptati di cui alla precedente lett. d), possono farsi sostituire da un Vicepresidente appositamente delegato.
3. E' richiesto per tutti i Consiglieri, compresi gli eventuali sostituti ed esclusi quelli cooptati di cui alla precedente lett. d), il requisito essenziale dello svolgimento di funzioni di Presidente o di Vicepresidente di Consorzio di difesa o di Organismo associato.
4. I Consiglieri sono tenuti a comunicare tempestivamente lo svolgimento di eventuali attività dirette o indirette nel settore delle assicurazioni. Si applica l'art.2391 c.c.
5. La cessazione delle funzioni di cui alle lett. a), b), c) del comma 1, comporta la immediata decadenza dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e la sostituzione con il subentrante designato, la cui nomina sia stata comunicata all'Associazione. Decadono altresì di diritto i membri cooptati, qualora il consorzio cui aderiscono receda da ASNACODI ITALIA.
6. Delle assenze ingiustificate di un componente per due sedute consecutive vengono avvertiti, con comunicazione del Presidente dell'Associazione, i Consorzi o gli Organismi rappresentati.
7. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
8. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.
9. L'Organo di Controllo partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
10. Il Presidente ha facoltà di invitare persone di particolare competenza a partecipare alle riunioni del Consiglio medesimo che nella stessa seduta ne autorizza la partecipazione.
11. Il Direttore dell'Associazione è segretario del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza il segretario viene nominato per quella riunione dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 - Convocazione e delibere

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, almeno due volte all'anno per l'approvazione delle proposte di bilancio annuale e del preventivo di spesa, e ogniquale volta il Presidente o chi ne fa le veci, ne ravvisa la necessità, presso la sede dell'Associazione o in altra località; è convocato anche a seguito di richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
2. Il Consiglio è convocato mediante avviso, contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare, da inviarsi a mezzo raccomandata, telefax o PEC, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro dei verbali del Consiglio,

almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza ovvero, in casi di urgenza o necessità, mediante telegramma, telefax o PEC spedito almeno due giorni prima della adunanza. Qualunque sia il mezzo di convocazione questo deve prevedere l'avviso di ricevimento.

3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute in audio conferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti e partecipare alla votazione sugli argomenti oggetto della riunione.

4. Verificandosi questi requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

5. L'adunanza è valida quando risulti presente la maggioranza degli aventi diritto. E' presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano di età.

6. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione

7. In mancanza di formale convocazione il Consiglio delibera validamente quando sono presenti, anche per mezzo di telecomunicazione, tutti i componenti e l'intero Organo di Controllo ovvero l'Organo di Controllo dichiara di essere informato.

8. I componenti del Consiglio di Amministrazione che non sono intervenuti a tre sedute consecutive del Consiglio stesso, senza giustificato motivo, decadono dalla carica e vengono sostituiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo: i nuovi membri rimangono in carica fino alla prima Assemblea.

9. La stessa procedura viene seguita in ogni altro caso di cessazione dalla carica.

10. Dell'adunanza è redatto, su apposito registro, il relativo verbale il quale verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21 - Competenze

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) attua le delibere dell'Assemblea;
- b) provvede alla cooptazione di otto esperti, di cui almeno cinque appartenenti ai Consorzi di difesa in base alle necessità di carattere organizzativo ed alle esigenze di rappresentanza di produzioni di particolare importanza o specializzate; gli esperti e i rappresentanti cooptati Consiglio di Amministrazione hanno voto deliberativo, e sono cooptabili nuovamente. Gli esperti e i rappresentanti cooptati restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione. In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più consiglieri cooptati, il Consiglio di Amministrazione delibera la nuova nomina al fine di reintegrare il numero dei consiglieri cooptati alla prima riunione utile;
- c) elegge, nel suo seno, il Presidente e uno o al massimo due Vice Presidenti;
- d) elegge tra i propri componenti, nel caso ne sia deliberata la costituzione, i membri del Comitato Esecutivo di cui all'art. 22;

- e) svolge il compito di comitato di sorveglianza sulla gestione dei fondi mutualistici, ove costituiti;
- f) approva il Modello Organizzativo e di Gestione (M.O.G.) di cui al d.lgs. 231/2001ss.mm.ii.;
- g) nomina l'Organismo di Vigilanza di cui all'art.28;
- h) dà esecuzione al regolamento associativo di cui all'art.4 ed ai regolamenti interni approvati dall'Assemblea;
- i) amministra il patrimonio dell'Associazione;
- j) dispone di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente attribuiti alla competenza dell'Assemblea;
- k) delibera la convocazione dell'Assemblea e cura l'esecuzione delle decisioni adottate dalla stessa;
- l) sottopone all'approvazione dell'Assemblea i programmi di attività, il bilancio consuntivo annuale e la relazione accompagnatoria, le proposte del preventivo di spesa e di attività per l'esercizio successivo e la determinazione della quota di ammissione, delle modalità e delle entità dei contributi annuali dovuti dagli associati e dagli aderenti, di cui all'art. 7;
- m) propone all'assemblea i regolamenti di gestione dei fondi mutualistici, su proposta dei relativi Comitati di gestione;
- n) delibera sulle domande di ammissione e di adesione;
- o) propone i provvedimenti di esclusione degli Associati;
- p) adotta gli opportuni provvedimenti per agevolare il funzionamento degli associati nel rispetto della normativa in vigore;
- q) applica le sanzioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art.8;
- r) costituisce speciali Commissioni consiliari o Comitati tecnici, eventualmente nominandone i Presidenti fra i propri componenti, per lo studio di particolari problemi di natura tecnica od amministrativa; determina l'entità dei gettoni di presenza per i partecipanti agli stessi;
- s) affida a persone, studi professionali o Enti di provata esperienza particolari incarichi di collaborazione e assistenza, ritenuti utili ed opportuni per lo svolgimento dei compiti istituzionali.
- t) Determina:
 - 1. l'entità della indennità di carica spettante al Presidente e al Vicepresidente;
 - 2. l'entità degli eventuali gettoni di presenza ai partecipanti alle Commissioni tecniche;
- u) il regolamento relativo ai rimborsi delle spese documentate, di viaggio e trasferte per i componenti degli Organi Sociali e per i componenti delle Commissioni tecniche;
- v) delibera la nomina e la determinazione del trattamento economico del Direttore dell'Associazione;
- z) può delegare al Comitato esecutivo, al Presidente e al Vicepresidente taluni dei propri compiti; in particolare, quelli di ordinaria amministrazione e di gestione delle attività correnti, ad eccezione di quelli previsti alle lettere a), b), d), e), f),g), h) del comma 1 del presente articolo e tutti quelli non delegabili per disposizioni di legge;
- aa) delibera l'eventuale apertura di sedi secondarie in Italia e all'estero;

bb) delibera sulle eventuali azioni giudiziarie.

Capo IV - COMITATO ESECUTIVO

Art. 22 - Costituzione e funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la costituzione di un Comitato esecutivo composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da cinque Componenti, tutti eletti tra i membri del Consiglio di Amministrazione.
2. E' convocato dal Presidente ogniqualvolta ne ravvisi la necessità o ne sia avanzata richiesta da almeno tre componenti.
3. L'avviso di convocazione contenente il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare deve essere inviato, con avviso di ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, ed in caso di urgenza 1 (uno) giorno prima, a mezzo raccomandata, telegramma, telefax, PEC o email.
4. Le riunioni del Comitato Esecutivo si possono tenere anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito di essere compiutamente informati e di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione sugli argomenti oggetto della riunione. Verificandosi questi requisiti il Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
5. L'adunanza è valida quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. I componenti del Comitato Esecutivo che non intervengono a tre sedute consecutive del Comitato Esecutivo stesso, senza giustificato motivo, decadono dalla carica e vengono sostituiti da altri componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione. I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato di quelli che hanno sostituito.
7. L'Organo di Controllo partecipa di diritto alle riunioni del Comitato Esecutivo.
8. Il Direttore è segretario del Comitato Esecutivo. In caso di sua assenza, il segretario viene nominato dal Comitato Esecutivo.

Art. 23 - Competenze

1. Il Comitato Esecutivo:
 - a) delibera nelle specifiche materie delegate dal Consiglio di Amministrazione a i sensi dell'art. 21, in forma permanente e continuativa all'inizio del mandato, anche con riferimento alle attività di ordinaria amministrazione;
 - b) esercita, oltre che nel caso di delega ai sensi dell'art. 21, i poteri del Consiglio di Amministrazione in caso di necessità e urgenza, con l'obbligo di proporre alla ratifica del Consiglio

nella prima riunione successiva il provvedimento adottato;

c) elabora proposte di deliberazioni da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, riguardanti argomenti particolarmente complessi o impegnativi per l'Associazione;

d) sentito il parere del Direttore, delibera in materia di personale dell'Associazione.

2. Dell'adunanza è redatto, su apposito registro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.24- Durata del mandato

1. Il Comitato Esecutivo dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

2. La sostituzione del rappresentante dell'Associazione regionale nel Consiglio di Amministrazione, comunicata ad ASNACODI, o la decadenza di diritto di un membro del Consiglio di Amministrazione, determina la decadenza anche dalla eventuale carica di componente del Comitato Esecutivo. In tal caso il Consiglio di Amministrazione, alla prima riunione successiva, eleggerà un sostituto, che resterà in carica per il periodo residuo di durata del mandato del Comitato stesso.

Capo V - IL PRESIDENTE

Art. 25 - Compiti

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte agli associati, ai terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti.

3. Il Presidente dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. In caso di cessazione anticipata dalla carica, alla prima riunione successiva, il Consiglio di Amministrazione eleggerà un sostituto che resterà in carica per il periodo residuo di durata del mandato.

4. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

5. Il Presidente può affidare al Vicepresidente lo svolgimento di particolari incarichi.

6. Ove occorra, in casi particolari, può farsi, rappresentare da un procuratore specificamente incaricato.

7. Il Presidente attua le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, dirige e coordina l'attività dell'Associazione ed impartisce le necessarie disposizioni al Direttore.

Capo VI-ORGANO DI CONTROLLO

Art. 26 - Costituzione e Compiti

1. L'Organo di Controllo è costituito da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dall'Assemblea ed esercita i poteri previsti dall'art.2403 c.c., inclusa la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 bis c.c..

2. Tutti i componenti devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali.

3. L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi; esso scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
4. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.
5. Il compenso dell'Organo di Controllo è deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intera durata del mandato.
6. La cessazione dell'Organo di Controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo di Controllo è stato ricostituito.
7. L'Organo di Controllo deve essere dotato dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2397 e 2399 C.C..
8. L'Organo di Controllo esercita tutti i compiti attribuiti per legge: vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento, sulla gestione dei fondi mutualistici. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2403 e 2403-bisc.c..
9. L'Organo di Controllo si riunisce almeno ogni novanta giorni. Dell'esito delle proprie verifiche, l'Organo di Controllo redige verbale da trascriversi in apposito libro.
10. Il membro dell'Organo di Controllo che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni degli Organi sociali, decade dall'ufficio.
11. L'Organo di Controllo deve assistere alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Capo VII - ORGANISMO DI VIGILANZA

Art. 27 - MODELLO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE E CONTROLLO E RELATIVO ORGANISMO DI VIGILANZA EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 E SS.MM.:II.

1. L'Associazione adotta il Modello di Organizzazione e Gestione (M.O.G.) di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001n.231 e ss.rnrn.ii..
2. È istituito l'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo disciplinato dal citato decreto legislativo, a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione dell'Associazione.
3. L'O.d.V. è composto da uno a tre membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione. I membri dell'O.d.V. possono coincidere, anche in parte, con i componenti dell'Organo di Controllo.
4. L'O.d.V. si riunisce, indicativamente ogni novanta giorni, ovvero tutte le volte che sia reputato necessario; delle riunioni deve redigersi verbale da trascriversi nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo e sottoscritto da- gli intervenuti.
5. Per tutto quanto non previsto, si rinvia al Modello di Organizzazione e Gestione adottato (M.O.G.).

TITOLO IV - DIRETTORE

Art. 28- Compiti del Direttore

1. Il Direttore dell'Associazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore programma e coordina l'attività degli uffici dell'Associazione, è capo del personale e partecipa alle adunanze di tutti gli organi sociali di cui alle lettere a), b) c) dell'art. 13 svolgendo le funzioni di segretario degli stessi, eccezion fatta per le deliberazioni che lo riguardano direttamente.
3. Ha la responsabilità amministrativa e contabile dell'Associazione sulla base delle previsioni di cui all'art. 2396 c.c.
4. Il Direttore è tenuto a comunicare tempestivamente lo svolgimento di eventuali attività dirette o indirette nel settore delle assicurazioni. Si applica l'art. 2391 C.c. .

TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 29 - Patrimonio Sociale

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è composto:
 - a) da un fondo comune, costituito dalle quote di ammissione;
 - b) dalle eccedenze attive della gestione annuale che l'Assemblea destinerà alla costituzione di riserve;
 - c) dai beni mobili ed immobili che per acquisto, lascito, donazione, usucapione o comunque per altre cause vengano in proprietà dell'Associazione.

Art. 30 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Ogni anno il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea degli associati insieme alla nota integrativa e alle relazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo.
3. Per la natura e le finalità dell'Associazione, dall'esercizio sociale non potranno prodursi avanzi ripartibili in modo diretto e indiretto né potranno essere distribuiti, in alcun modo, fondi, riserve o capitali.
4. Eventuali eccedenze saranno riservate per iniziative statutarie negli esercizi successivi.
5. Il Consiglio di Amministrazione provvederà, inoltre, ogni anno alla formulazione del bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea degli associati insieme al programma di attività da svolgere nel nuovo esercizio.

Art. 31 - Entrate dell'Associazione

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite dai:
 - a) contributi che gli associati e gli aderenti versano all'Associazione stessa nella misura annuale stabilita dall'Assemblea;
 - b) dai contributi di ammissione;
 - c) dai contributi associativi versati dagli associati ad Asnacodi ITALIA o degli

- imprenditori agricoli soci dei medesimi aderenti ai fondi mutualistici, ove costituiti;
- d) rendite patrimoniali, ove esistenti;
 - e) eventuali contributi di Enti pubblici e privati, nazionali ed esteri.

ART. 32 – FONDI MUTUALISTICI

1. I fondi mutualistici sono costituiti con i contributi degli associati ad ASNACODI ITALIA, o degli imprenditori agricoli soci dei medesimi, che abbiano volontariamente aderito ai fondi. I fondi possono beneficiare di contributi dell'Unione Europea, nazionali o regionali, ove previsti.
2. I fondi sono patrimonio autonomo, con destinazione vincolata agli scopi per cui sono stati costituiti, al fine di erogare compensazioni, nei limiti delle disponibilità, soltanto agli imprenditori agricoli aderenti ad essi. Gli associati ed aderenti di cui al precedente art.5 non possono far valere su di essi crediti inerenti il rapporto associativo con ASNACODI ITALIA.
3. I fondi possono erogare compensazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie e secondo le norme previste nei regolamenti di gestione.
4. Il controllo sulla gestione è competenza del Consiglio di Amministrazione di ASNACODI ITALIA, quale Comitato di sorveglianza ai sensi della normativa vigente.

ART. 33 – COMITATI DI GESTIONE DEI FONDI MUTUALISTICI

La gestione operativa di ciascun Fondo è affidata ad un Comitato di Gestione composto da 3 a 9 membri eletti dall'Assemblea che ne approva i regolamenti di funzionamento. Il Comitato di Gestione, in attuazione delle delibere dell'Assemblea, provvede alla gestione operativa del Fondo.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art.34-Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla normativa vigente e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 35- Rinvio

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.

ART. 36 – Norme finali e transitorie

1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla delibera assembleare di adozione e sostituisce tutti precedenti statuti.

REGOLAMENTO ASSOCIATIVO DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONDIFESA
(in forma abbreviata ASNACODI ITALIA)
Approvato dalla Assemblea ordinaria del 10/02/2022

**REGOLE OPERATIVE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO, TECNICO, AMMINISTRATIVO E
CONTABILE DEL “SISTEMA CONDIFESA” ASNACODI ITALIA**

Art. 1 - Premessa

1. Il presente regolamento è redatto ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dell'Associazione Nazionale Condifesa, iscritta nel Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma al n.33/1995.
2. L'Associazione Nazionale Condifesa, in breve denominata ASNACODI ITALIA, con sede in Roma, legalmente costituita nel 1982, senza fini di lucro, svolge compiti di coordinamento, rappresentanza e tutela degli interessi degli associati operanti nel settore della gestione dei rischi per le imprese agricole.
3. Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, l'Associazione collabora con tutti i livelli delle Amministrazioni Pubbliche internazionali, nazionali e territoriali e con tutti gli Enti e le organizzazioni agricole interessate internazionali e nazionali.
4. Le attività svolte dall'Associazione sono individuate nell'art. 3 dello Statuto sociale.
5. Il presente Regolamento Associativo disciplina i criteri, le regole e le modalità operative relative al funzionamento organizzativo, tecnico, amministrativo e contabile tra gli associati, ed unitamente allo Statuto, vincola tutti gli associati, formando parte integrante del contratto associativo.
6. La mancata adozione delle previsioni dettate dal presente Regolamento è soggetta alle prescrizioni previste dagli articoli 7, 8 e 9 del vigente Statuto sociale.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento Associativo disciplina i rapporti di ASNACODI ITALIA con gli associati ed aderenti mediante regole operative relative al funzionamento organizzativo, tecnico, amministrativo e contabile, per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 3 - Obblighi degli Associati

1. Ciascun associato, oltre agli obblighi previsti dallo Statuto Sociale, si impegna a:
 - a) rispettare le norme contenute nel presente Regolamento associativo;
 - b) versare, nei termini, le quote e i contributi previsti dall'art. 7 dello Statuto Sociale;
 - c) osservare le norme che disciplinano le modalità di erogazione dei servizi, per le attività istituzionali o comunque deliberate dagli organi competenti;
 - d) uniformare l’“organizzazione contabile” e il “sistema informativo contabile/gestionale” in uso presso gli associati come previsto al successivo articolo 4.
 - e) istituire un Organo di Controllo nel rispetto del presente regolamento;
 - f) adottare il Codice Etico nel contenuto minimo previsto da presente Regolamento;
 - g) presentare ad ASNACODI ITALIA il bilancio e i suoi allegati entro 30 giorni dalla sua approvazione, nonché le relazioni del suo Organo di Controllo con cadenza trimestrale;
 - h) mantenere un adeguato patrimonio netto ed equilibrio economico e finanziario, tali da non compromettere o porre a rischio il regolare svolgimento delle attività dell’associato medesimo.

Art. 4 – Sistema Informativo Contabile e Gestionale

1. Al fine di un'omogenea "organizzazione contabile" e dell'utilizzo di un unico "sistema informativo contabile/gestionale" presso gli associati, questi dovranno:

- a) utilizzare un piano dei conti unico (standard come struttura e con contenuti specifici sulla base della relativa forma giuridica - associazioni, cooperative, consorzi) proposto da ASNACODI ITALIA, ovvero un piano dei conti compatibile con quello proposto da ASNACODI ITALIA;
- b) utilizzare elaborati di schemi di bilancio riclassificato (stato patrimoniale, conto economico) e dei relativi allegati (nota integrativa/illustrativa e relazione sulla gestione) improntati al bilancio CEE in IV° Direttiva ed una relazione comune che avrà cura di elaborare ASNACODI ITALIA con integrazioni o semplificazioni in considerazione della rispettiva forma giuridica;
- c) utilizzare un sistema informativo contabile/gestionale unico, proposto da ASNACODI ITALIA ed individuato tra software house che abbiano comprovata e pluriennale esperienza. In deroga, è utilizzabile un sistema che consenta di rispettare gli standard e le linee guida stabilite da ASNACODI ITALIA fermo restando il rispetto delle previsioni di cui alle precedenti lettere a) e b).

Art. 5 - Organo di controllo

1. Lo Statuto dell'associato deve prevedere l'istituzione dell'Organo di Controllo con le modalità di seguito indicate:

- a) l'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea degli associati, ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, secondo le vigenti disposizioni, iscritti al Registro dei Revisori Legali ed il Presidente sarà nominato all'interno di una rosa di professionisti indicata da ASNACODI ITALIA, sentiti preventivamente i Condifesa interessati, salva comunque, l'applicazione delle norme di statuto o di province autonome o regioni che riservino nomine alle rispettive Amministrazioni Pubbliche. Limitatamente alla provincia autonoma di Bolzano i professionisti nominati devono essere a conoscenza delle due lingue ufficiali del territorio – tedesco e italiano – almeno a livello "B" dell'esame di bilinguismo della provincia autonoma di Bolzano.
- b) l'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. I componenti sono rieleggibili. In caso di cessazione dalla carica di un membro subentra il supplente più anziano di età. L'Assemblea successiva provvede alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione dell'Organo di Controllo. Il mandato dei membri così eletti scade con quello degli altri in carica. Se con i membri supplenti non si completa l'Organo di Controllo, deve essere tempestivamente convocata l'Assemblea per l'integrazione dell'Organo.
- c) L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Condifesa e sul concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita, altresì, la Revisione Legale dei conti di cui all'art. 2409 bis c.c. con riferimento alla forma giuridica ed alla dimensione dell'Ente. I membri devono essere tutti iscritti al Registro dei Revisori. Il compenso dell'Organo di Controllo è fissato dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intera durata del mandato.
- d) L'Organo di Controllo si riunisce almeno ogni novanta giorni; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e sottoscritto dagli intervenuti.

Art. 6- Codice Etico

1. Gli associati che non adottano il Modello di Organizzazione e Gestione di cui al D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni e modificazioni devono adottare Codice Etico con il quale viene definito lo standard di riferimento per il comportamento richiesto ai componenti degli organi sociali ed al personale dipendente ed ai collaboratori degli associati nell'esecuzione delle loro attività, nonché principi e regole a cui devono attenersi nell'assolvimento delle cariche, dei compiti e delle funzioni loro assegnate quando agiscono per conto degli stessi.
2. Il Codice Etico deve contenere previsioni generiche e specifiche per cui l'attività ed i comportamenti dei destinatari del Codice sono ispirati ai principi di alta correttezza professionale, lealtà, onestà, buona reputazione, legittimità morale, equità e correttezza, responsabilità, ecc..

Art. 7 – Bilancio e relazioni dell'Organo di Controllo

1. L'associato deve inviare ogni anno ad ASNACODI ITALIA il bilancio completo degli allegati entro 30 giorni dalla sua approvazione.
2. L'associato deve inoltre trasmettere ad ASNACODI ITALIA le relazioni dell'Organo di Controllo con cadenza trimestrale.

Art. 8 - Consulenza amministrativa, contabile, fiscale e societaria

1. ASNACODI ITALIA ha la facoltà di promuovere e realizzare per i propri associati, anche organizzando e gestendo (direttamente o tramite rapporti di convenzione), un sistema razionale ed efficace di assistenza per le attività amministrative, gestionali e tecniche relative all'espletamento dei loro compiti istituzionali.
2. ASNACODI ITALIA ha facoltà di procedere alla raccolta e la verifica delle informazioni di natura patrimoniale, finanziaria ed economica relative agli associati, con l'obiettivo di valutare la coerenza e compatibilità normativa delle procedure contabili adottate ed eventualmente assistere gli associati nella corretta impostazione organizzativa, amministrativa, contabile e fiscale, promuovendo, ove necessario, presso gli Organi sociali dei medesimi, le opportune operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione.
3. Nello specifico, ASNACODI ITALIA provvederà:
 - a) a verificare che tutti gli associati adottino le normative civilistiche vigenti, integrate sulla base della prassi emanata per la redazione dei bilanci d'esercizio degli enti non -profit ove applicabile e compatibile con la specificità delle forme giuridiche degli associati;
 - b) dove ritenuto opportuno, a dare indicazioni e suggerimenti per un migliore monitoraggio della situazione finanziaria, la correttezza dei flussi di cassa e l'equilibrio tra fonti ed impieghi degli associati, il patrimonio netto e l'equilibrio economico. L'equilibrio economico e finanziario ed un adeguato patrimonio netto dovranno essere mantenuti dagli associati a livelli tali da non compromettere o porre a rischio il regolare svolgimento delle attività degli stessi;
 - c) dove ritenuto opportuno, a rapportarsi con gli Organi di Controllo, incaricati della Revisione Legale dei conti, per le attività di verifica previste dalla Legge e dallo Statuto.
 - d) se ritenuto necessario, a proporre ai Direttori modalità gestionali volte ad ottimizzare i costi (contratti con fornitori, consulenti, utenze, etc.) e ad aumentare l'efficienza, analizzando l'andamento dei singoli Programmi e Progetti, evidenziando i possibili interventi organizzativi connessi;
 - e) curare ove necessario, il regolare svolgimento delle attività di due diligence degli associati, promuovendo, presso gli Organi sociali, in caso di inerzia e/o di ritardo degli stessi le operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione eventualmente necessarie in coerenza con quanto stabilito dall'art.11 dello Statuto di ASNACODI ITALIA. Le suddette attività, qualora ASNACODI ITALIA non abbia le risorse

professionali adeguate, potranno essere affidate a società di servizi dotate di comprovata e pluriennale esperienza e professionalità nel settore della consulenza gestionale, contabile e societaria.

Art. 9 – Direttore

1. Lo Statuto degli associati deve istituire e disciplinare i compiti del Direttore in particolare prevedendo che:

- a) dia esecuzione alle delibere degli organi secondo le indicazioni del Presidente;
- b) diriga l'attività dell'Organizzazione, abbia la responsabilità dei servizi e degli uffici della sede, delle eventuali delegazioni e degli uffici distaccati, alla cui direzione e organizzazione provvede;
- c) abbia la responsabilità del personale e proponga agli organi competenti l'organico e il relativo trattamento economico, stabilisca le attribuzioni del personale, e proponga l'adozione dei relativi provvedimenti, compresi quelli disciplinari;
- d) abbia la responsabilità amministrativa e contabile;
- e) partecipi alle riunioni degli Organi sociali ed eserciti le funzioni di Segretario, eccezion fatta per le deliberazioni che lo riguardino direttamente.

2. Il Consiglio di Amministrazione di ASNACODI ITALIA ha la facoltà di proporre, presso gli associati, il Direttore, che potrà essere anche un dipendente distaccato di ASNACODI ITALIA presso i medesimi.

Art. 10 - Gestionale GEORGICON WEB 4.0

1. Gli associati sono obbligati all'utilizzo del sistema informativo di proprietà di ASNACODI ITALIA, attualmente denominato "GEORGICON WEB 4.0", per la gestione delle attività amministrative e tecniche relative all'espletamento dei compiti istituzionali dei medesimi, anche nei confronti della Pubblica Amministrazione, ovvero a fornire i dati tramite sistemi informativi evoluti compatibili ed interoperabili con "GEORGICON WEB 4.0".

2. La manutenzione del sopra citato sistema informativo e l'erogazione di servizi ad esso collegato possono essere effettuate da ASNACODI ITALIA o da altri soggetti da essa individuati, sempre con l'obiettivo di offrire ai propri associati adeguati strumenti e supporti informatici. ASNACODI ITALIA si impegna a garantire uno standard dei supporti informatici forniti adeguato alle funzionalità degli associati.

3. La presente disposizione trova applicazione per qualsiasi sistema informativo di proprietà di ASNACODI ITALIA in uso per l'espletamento dei compiti istituzionali degli associati, anche nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Art. 11 - Contributi associativi

1. Ciascun associato come previsto dallo Statuto, si impegna al versamento, nella misura e con le modalità stabilite dall'Assemblea dell'ASNACODI ITALIA, dei seguenti contributi:

- a) contributo di ammissione;
- b) contributi associativi ordinari annuali;
- c) contributi associativi straordinari relativi ad iniziative di carattere particolare.

2. Gli associati hanno l'obbligo di provvedere al pagamento dei contributi, secondo le modalità e nei termini deliberati dall'Assemblea e comunque entro 4 (quattro) mesi dalla medesima delibera, così come previsto dall'art. 7 dello Statuto di ASNACODI ITALIA.

3. In caso di violazione dei predetti obblighi si applicano gli artt. 8 e 9 dello statuto sociale.

Art. 12 - Libri sociali

Gli associati ad ASNACODI ITALIA, a prescindere dalla forma giuridica adottata, si obbligano ad adottare i libri sociali previsti ex art. 2421 c.c. e tenuti nelle modalità previste ex art. 2215 c.c..

Art. 13 – Norme finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte dell'Assemblea di ASNACODI ITALIA, sarà comunicato a tutti gli associati a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R ed avrà efficacia immediata, compatibilmente con i termini di scadenza di mandato degli organi sociali e delle scadenze amministrative e contabili degli associati.